



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MACERATA

Il Giudice di Pace nella persona dell'Avv. ANTONINO DI RENZO
MANNINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1282 / 2018 R.G.C., promossa con citazione

DA

elettivamente domiciliato in Macerata, via
Cassiano da Fabriano n. 34, presso lo studio dell'avv. Diomede Pantaleoni (c.f.
PNTDMD71H02A271C; FAX 0733/30152; posta certificata
avvdiomedepantaleoni@cnfpec.it) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle
liti, che si notifica unitamente al presente atto e che si depositerà al momento
dell'iscrizione a ruolo.

Attore/i

in forme abbreviate anche solo
BANCA", incorporate per fusione di BANCA.

), in qualità
di procuratore speciale per atto a rogito Notale
di
rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto, dagli avv.ii

domiciliata presso lo studio di quest'ultimo

Convenuto/i



R.G.n.1282/2018

OGGETTO: accertamento responsabilità contrattuale.

CONCLUSIONI

Vedasi verbale del 21.09.2018.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Si sono tenute le udienze come in atti, previa precisazione, si chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione, il GdP tratteneva in decisione concedendo gg 20+20 per il deposito di note conclusionali e repliche.

Dall'esame degli atti di causa osserva il giudicante: parte attrice formula la propria richiesta risarcitoria adducendo che vi sia legittimazione della convenuta, sussistente la responsabilità contrattuale della Banca quale intermediario anche in relazione all'art.21 TUF, onere della prova della banca, natura del danno e quantificazione che viene richiesta in € 2.868,75, come meglio argomentato dell'atto di citazione.

Si costituiva parte convenuta che contestava gli assunti, argomentando il difetto di legittimazione, l'infondatezza nel merito delle pretese avversarie, inesistenza del danno lamentato dall'attore, come da comparsa di costituzione.

Venivano escuse le prove come ammesse.

Anzitutto occorre chiarire gli aspetti di censura circa la legittimazione sollevata dovendosi rilevare come la materia trova pronunce di merito che dell'arbitrato bancario.

Infatti, quanto alla legittimazione passiva, in caso di azzeramento del valore nominale delle azioni di una banca sottoposta a procedura di risoluzione ai sensi del d.lgs. 16 novembre 2015 n. 180, le passività corrispondenti alle pretese risarcitorie dei clienti, ai quali tale banca abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, sono incluse nella cessione disposta in favore dell'ente-ponte con il provvedimento di risoluzione, essendo del tutto indipendenti dal loro status di azionisti e non espressamente escluse dalla cessione stessa (cfr Arbitro bancario finanziario , 31/01/2018 , n. 235; Arbitro bancario finanziario , 10/01/2018 , n. 175; Tribunale , Milano , 08/11/2017 , n. 11173), inoltre, il cosiddetto ente ponte, costituito in seguito alla risoluzione di un istituto di credito in dissesto, è legittimato passivo nella causa di responsabilità



contrattuale promossa dall'azionista della banca oggetto del procedimento risolutorio, il quale faccia valere l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla stessa (cfr. Tribunale, Ferrara, 31/10/2017).

Come evincibile, i passaggi connessi sembrano pertinenti al caso di specie in esame, principi che appaiono condivisibili, non potendosi ritenere la sussistenza di *separazione endopatrimoniale* con supposta estinzione dei diritti connessi alle attività ed alle passività sicchè, la cesura di favorire il collocamento sul mercato per il risanamento dell'azienda in crisi ove non contempra anche l'onere di garanzia del creditore - pur valutati i rischi connessi ai propri investimenti - vede la fallazione di un simile assunto, ciò in relazione alla domanda formulata ed alla censurata carenza informativa, in ordine alla legittimazione della banca, sicchè l'eccezione appare infondata e va rigettata.

Nel merito l'attore evidenzia che non è stato reso adeguatamente edotto nell'occasione del 2012 allorchè sottoscriveva un pacchetto di titoli azionari, del dissesto finanziario in cui si trovava la banca a seguito di una procedura sanzionatoria della Consob, violazione che asserisce essere stata sistematica nella violazione degli obblighi informativi trattandosi di banca non quotata in borsa quindi operazione ad alto rischio. Sul punto ritiene che la banca non abbia fornito prova su quanto egli censura.

La convenuta di contro sostiene che le informazioni vi sarebbero state che l'attore è anche avvocato quindi persona che possa avere cognizione delle valutazioni di rischio comunque connesse con le procedure d'investimento.

La centralità della prova si è focalizzata sul teste che era il direttore della filiale. Egli è stato colà dal 2009/10 fino al giugno 2013 e non sa di riferimenti pregressi riguardo ai suoi predecessori quando se ne andò pensa che l'attore avesse ancora la posizione aperta con conti, non sa la quantità delle operazioni e la frequenza avendo la filiale plurimi clienti, asserisce che nella data base della banca vi è la motivazione. Per le operazioni di cassa l'attore si recava ma per gli investimenti titoli la banca inviava comunicazioni a scadenza. Confermava i documenti che si mostravano che vi era in corso la procedura per l'aumento di capitale che prevedeva l'acquisizione di azioni con diritti di opzione i correntisti gli domandavano tra cui l'attore che non era azionista e si incontrarono più di una volta poi decise di acquistare i diritti per



avere le azioni. Confermava il modello di scheda di adesione che trasformava i diritti di opzione in azioni confermava che prima di raccogliere la sottoscrizione ricordava al cliente che le informazioni erano disponibili nel sito internet della banca e che una copia poteva essere consultata in filiale. Evidenzia che l'attore aveva già obbligazioni e che il rating era analogo rispetto alle azioni e sulla informazione richiamavamo l'attenzione al documento-prospetto informativo. Risponde, poi, di essere a conoscenza che successivamente la Consob ebbe a dichiarare detto documento falso e precisa che al momento d'interesse dell'attore anche lui comprò le azioni, confermava da ultimo la sottoscrizione fatta con lui e che in concomitanza di ogni asta venivano affissi i documenti d'informazioni. ADR ufficio rispondeva che non aveva premi di risultato per questo tipo di operazioni, poi al difensore dell'attore rispondeva che vi fu un incontro per fornire loro informazioni ma non fu imposto di fare le vendite.

Quanto emerso fa ritenere al giudicante che vi sia stato un vizio di fondo nella operazione tenuto conto che l'informativa fu dichiarata falsa e che anche avesse preso piena cognizione avrebbe avuto, l'attore, una rappresentazione non rispondente. Vero è che l'acquisto di azioni hanno sempre una alea di rischio che qualunque investitore deve valutare al di là del grado di conoscenze tecniche specifiche del mercato finanziario ma, la condotta della banca fa ravvisare, comunque, una responsabilità quanto meno concorrente al rischio di carico da parte dell'acquirente.

In ragione di ciò ritiene potersi considerare l'accoglimento della domanda limitatamente alla invocata quantificazione della difesa della convenuta anche in relazione all'art.1227 c.c., in ragione del 50% vale a dire nella misura di € 1.434,75.

Tenuto conto del rigetto dell'eccezione previa e del parziale accoglimento le spese di soccombenza possono determinarsi nella misura di 1/2 a favore dell'attore ai minimi tabellari come da dispositivo, ritenuta assorbita ogni altra doglianza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Macerata,
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1282/2018 R.G.C., sentiti i procuratori delle parti, contrariis rejectis,



RESPINGE

Il difetto di legittimazione per quanto in parte motiva;

ACCOGLIE

Parzialmente la domanda, come in parte motiva, dell'attore e dichiara la convenuta tenuta a corrispondere all'attore la somma complessiva di € 1.434,75, oltre agli interessi a far data dall'acquisto fino al soddisfo;

PONE

A carico della convenuta le spese a favore dell'attore determinate come di seguito: liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile, Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, Competenza: Giudice di pace, Valore della Causa: Da € 1.101 a € 5.200

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 113,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 120,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 235,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 203,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 671,00
PROSPETTO FINALE	
Compenso tabellare	€ 671,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 100,65
Cassa Avvocati (4%)	€ 30,87
Totale Imponibile	€ 802,52
IVA 22% su Imponibile	€ 176,55
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 125,00
COMPENSO LIQUIDABILE	€ 1.104,07
Quindi nella misura di € 552,03.	

DICHIARA

la presente sentenza per legge immediatamente esecutiva.
Così deciso in Macerata, lì 14.11.2018

IL GIUDICE DI PACE
ANTONINO DI RENZO MANNINO

Dep.min.14.11.2018

Depositato in Cancelleria il _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]